



Ultimissime indicazioni sul... ...non si finisce, mai, di imparare !!

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

Il **16 gennaio 2012** è stata emanata dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la **nota prot. 37/0000619/MA007.A001**, con la quale vengono impartite alle AA.PP. precise informazioni circa il fatto che il **DURC**, (Documento Unico di Regolarità Contributiva), certificazione attestante la regolarità dei versamenti della contribuzioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro alle casse INPS/INAIL/CASSA EDILE, **non rientra** nel novero dei **documenti** che **possono essere sostituiti da autocertificazione**, neanche in ossequio al principio della c.d. "decertificazione" nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

La necessità di fornire tale precisazione, da parte del Ministero, trae origine dal fatto che ultimamente da parte di alcune fonti sono state diffuse errate interpretazioni del testo dell'**articolo 44-bis** del D.P.R. 445 del 2000, **introdotto** dalla Legge n. 183 del 2011 c.d. di stabilità 2012.

Dunque si è, con una evidente forzatura, voluto attribuire al disposto del citato **art.44-bis**, che recita testualmente "**Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle Pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore**", il **valore di mera certificazione** dell'effettuazione del pagamento di una somma a titolo di contribuzione e non, come è nella realtà, la valenza di una attestazione rilasciata, dagli Istituti

Previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva di un azienda, dopo aver proceduto ad effettuare le valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla verifica del rispetto, da parte della stessa, del combinato disposto di molteplici discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

In buona sostanza, la nota della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha inteso **chiarire e precisare** che l'**articolo 44-bis** del D.P.R. 445 del 2000 ha prescritto semplicemente le modalità di acquisizione e gestione, da parte delle AA.PP., del **DURC** senza scalfire il principio secondo cui le valutazioni effettuate da organismi tecnici quali INPS, INAIL o CASSE EDILI, non possono essere in alcun modo sostituite da un'autodichiarazione.

Il Ministero ricorda a tal proposito alle AA.PP. che la norma dell'**art.44-bis**, inserita nell'ambito della sezione che disciplina i certificati e rispetto ai quali l'**art.40** del DPR n.445 del 28 dicembre 2000 ne prevede un'**utilizzabilità solo nei rapporti privati**, prescrive un regime del tutto particolare in ordine all'utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva, **DURC**, rispetto al quale, come in precedenza già sottolineato dalla Direzione Generale con lettera circolare 14 luglio 2004, si configura assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva resa dal soggetto interessato.

Appare infine utile allo **scrivente ricordare** come, quanto sopra illustrato, sia in perfetta **sintonia** e, per così dire, sulla stessa lunghezza d'onda con il disposto dall'**art.4 comma 14-bis** della legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto legge c.d. "Sviluppo" del 13 maggio 2011, n. 70, che recita *"Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000."*

Infatti la **ratio** della norma citata **non è certamente** quella di prevedere la **sostituzione** del DURC con un'autocertificazione di parte ma, *sic et simpliciter*, quella di **consentire** un **iter** più **rapido** dei pagamenti delle

AA.PP. fino a **ventimila euro** senza dover, necessariamente, attendere i tempi lunghi del rilascio del DURC fermo restando, però, l'**obbligo** delle stesse a procedere, in ogni caso, alla richiesta di Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli enti previdenziali preposti, per attuare i controlli di veridicità delle dichiarazioni attraverso le modalità previste dall'art. 71 D.P.R. n. 445 del 2000, con la sola concessione di **poterli disporre periodicamente**.

In sintesi è di tutta evidenza che:

le scuole sono obbligate, sempre, a richiedere il DURC ma hanno la **facoltà** di disporre i **controlli** sulle dichiarazioni sostitutive a loro rese dai contraenti nei casi previsti dalla norma **“periodicamente”**, nel senso che le stesse potranno **inoltrare** le **richieste** all’INPS, INAIL E CASSE EDILI potendo decidere di farlo indifferentemente a **cadenza mensile, bimestrale etc.**, secondo le loro procedure organizzative interne;

la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art.4 comma 14-bis legge 106/2011, da rendersi dai **contraenti** ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è **solo** uno **strumento** utile, in linea con **il principio** ultimamente sempre più di sovente propugnato anche dal governo Monti, per **rendere** più **solleciti** i pagamenti delle AA.PP;

i DD.SS. sono obbligati, nel caso in cui il DURC richiesto dalle scuole per il controllo risulti attestare **la falsità** delle dichiarazioni sostitutive rese dal contraente, da una parte a notificare allo stesso con **atto formale** la richiesta della **“ripetizione”** del pagamento effettuato in virtù della fornitura resa e, dall’altra, a procedere **senza indugio** a **sporgere denuncia penale**, a carico della persona fisica **responsabile** della sottoscrizione, **per falsa dichiarazione** aggravata dal presumibile intento di **truffa ai danni della P.A.**

Napoli, 20 gennaio 2012

Il Responsabile Ufficio Contabilità

Salvatore Gallo